

Polizza Decennale Postuma Indennitaria

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH®

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

Decennale Postuma Indennitaria
Danni Diretti all'immobile

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza, sottoscritta dal contraente in favore dell'assicurato, assicura i danni materiali e diretti agli immobili ad uso civile abitazione causati all'opera assicurata da difetto di costruzione nonché la responsabilità civile verso terzi per i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un evento indennizzabile di cui l'assicurato sia civilmente responsabile.



Che cosa è assicurato?

Le coperture sempre presenti in polizza sono per:

- ✓ **Danni all'immobile:** danni a fabbricati di edilizia residenziale costruiti a nuovo dovuti alla rovina parziale o totale e/o a gravi difetti di costruzione.
- ✓ **Responsabilità civile verso terzi:** danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia "danni all'immobile".

Le coperture opzionali sono relative a:

- ✓ **Involucro:** danni materiali e diretti all'involucro, purché detti danni siano derivanti da un accidentale difetto della costruzione
- ✓ **Spese di Demolizione e Sgombero:** spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate, a seguito di sinistro indennizzabile
- ✓ **Impermeabilizzazione coperture:** danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili ad un accidentale difetto di costruzione
- ✓ **Pavimentazioni e rivestimenti interni:** danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera
- ✓ **Intonaci e rivestimenti esterni:** danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono i massimali pattuiti.**
- ✗ **Danni cagionati da assestamento.**
- ✗ **I danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'immobile, realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa.**
- ✗ **Le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia danni all'immobile:

- ! **vizi palesi o vizi occulti dell'Immobile comunque noti al contraente ovvero all'assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione e, comunque, prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;**
- ! **danni indiretti o consequenziali;**
- ! **danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, e altri simili eventi naturali;**
- ! **i danni cagionati o agevolati da dolo dell'assicurato, del contraente, dell'utente dell'immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;**
- ! **i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;**

Con riferimento alla garanzia responsabilità civile verso terzi:

- ! **i danni cagionati da vizi dell'immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;**
- ! **i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate nella scheda tecnica e rese operative;**
- ! **i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.**



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera nel luogo in cui è situato l'immobile oggetto del contratto



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o varianti dell'immobile assicurato).

In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.

- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
- Inoltre, sempre alla sottoscrizione del contratto, devono essere presentati i seguenti documenti che formano parte integrante della polizza e che devono essere allegati al contratto di assicurazione:
 - I certificati di collaudo statico, con esito positivo e senza riserve o, in alternativa il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
 - In relazione alla tipologia e al valore dell'immobile, Zurich può richiedere un "controllo tecnico" da parte di una società di controllo tecnico beneviva da Zurich da effettuarsi durante la fase di esecuzione dei lavori, il cui costo è a carico del contraente. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede un premio unico ed indivisibile e, se non diversamente pattuito, viene pagato in due rate: la prima rata – pari al 20% del premio complessivo – a titolo di compromesso alla sottoscrizione della polizza; la seconda - pari al 80% del premio complessivo – all'attivazione della garanzia, ossia alla data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori.

La Polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio.

Il premio deve essere pagato all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori.

La copertura finisce alle ore 24 della data indicata in polizza e comunque non oltre dieci anni dall'ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto per le estensioni di garanzia "impermeabilizzazioni delle coperture", "pavimentazioni e rivestimenti interni" ed "intonaci e rivestimenti interni", se espressamente richiamate; per queste estensioni di garanzia la copertura inizia dal secondo anno successivo alla data di inizio della polizza e termina alla fine del quinto anno.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario l'invio di alcuna disdetta.

Diritto di recesso: non previsto.